

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 dicembre 1980, n. 1075.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa
parrocchiale di S. Maria Madre della Chiesa, in Recoaro
Terme Pag. 1658

1981

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 1981, n. 50.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1981, di carte valori
postali celebrativi e commemorative Pag. 1658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 1981, n. 51.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto romano per
i ciechi di guerra, in Roma Pag. 1658

Avviso di rettifica: (Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38)
Pag. 1658

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1981.
Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli
iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Pag. 1658

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1981.
Cancellazione del consorzio di segreteria fra i comuni
di Nave e Collebeato dall'elenco dei comuni della classe
seconda e inclusione di entrambi i comuni tra quelli della
classe terza Pag. 1659

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.
Funzionamento del casellario giudiziale di Potenza.
Pag. 1659

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle
Comunità europee Pag. 1659

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli Pag. 1661
Smarrimento di ricevute di debito pubblico Pag. 1662

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedi-
menti concernenti il trattamento straordinario di inte-
grazione salariale Pag. 1662

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Graduatoria generale del concorso
per il reclutamento di centoventi sottotenenti in servizio
permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli
ufficiali di complemento Pag. 1662

Ministero della pubblica istruzione:

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte
dei concorsi, per esami e per titoli, a posti di ispettore
tecnico periferico nelle scuole medie Pag. 1666

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte
dei concorsi, per esami e per titoli, a posti di ispettore
tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione se-
condaria di secondo grado Pag. 1666

Ministero delle finanze: Soppressione della sede di esame
di Napoli, dislocazione dei candidati della regione Cam-
pania a Roma e istituzione di nuove sedi per lo svolgi-
mento della prova scritta del concorso, per esami, a
ottocentoquarantatre posti di coadiutore meccanografo
nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - ruolo
degli uffici del registro e degli uffici I.V.A. Pag. 1666

Ministero della sanità: Sostituzione di componenti le com-
missioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione
anno 1979, per il personale sanitario ospedaliero.
Pag. 1667

REGIONI

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 2.
Rendiconto generale dell'amministrazione della regione
Liguria per l'esercizio finanziario 1979 Pag. 1668

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1981, n. 3.
Norme provvisorie per il riparto della quota regionale
del Fondo sanitario nazionale 1981 Pag. 1668

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1981, n. 4.
Istituzione delle graduatorie uniche regionali per l'immis-
sione in ruolo dei giovani assunti ai sensi degli articoli 26
e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 Pag. 1668

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1981, n. 5.
Istituzione del ruolo speciale transitorio, ad esaurimento,
degli addetti ai centri regionali della formazione profes-
sionale Pag. 1670

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1981, n. 6.
Norme sul trattamento economico dei dipendenti della
regione Liguria Pag. 1671

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL
9 MARZO 1981:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto
edilizio urbano per vari comuni della provincia di Como.
(373)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 dicembre 1980, n. 1075.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Madre della Chiesa, in Recoaro Terme.

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Madre della Chiesa, in frazione Merendaore di Recoaro Terme (Vicenza).

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1981
Registro n. 4 Interno, foglio n. 205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 1981, n. 50.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per il 1981 — autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573 — con le seguenti serie di francobolli: celebrativi della Prima giornata mondiale della alimentazione; commemorativi di Virgilio nel bimillenario della morte; celebrativi del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato; celebrativi dell'Anno internazionale del minorato nonché di una cartolina postale celebrativa della 45ª Fiera del Levante;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nell'anno 1981, delle seguenti carte valori postali:

- 1) francobolli celebrativi della Prima giornata mondiale dell'alimentazione;
- 2) francobolli commemorativi di Virgilio nel bimillenario della morte;
- 3) francobolli celebrativi del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato;
- 4) francobolli celebrativi dell'Anno internazionale del minorato;
- 5) cartolina postale celebrativa della 45ª Fiera del Levante.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1981
Registro n. 7 Poste, foglio n. 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 1981, n. 51.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, in Roma.

N. 51. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, in Roma, eretto in ente morale con regio decreto 30 novembre 1942.

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1981
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 122

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38)

Nel decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, concernente provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 2 marzo 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 9, primo comma, dove è scritto: «... art. 15-ter della legge 22 dicembre 1980, n. 874...» leggasi: «... art. 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874...»;

all'art. 11, secondo comma, dove è scritto: «... mediante l'espansione di entrate...» leggasi: «... mediante l'espansione di entrate...»;

all'art. 29, dove è scritto: «... è sostituito dal seguente:» leggasi: «... è sostituito dai seguenti:».

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1981.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed in particolare il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1978, che fissa gli aumenti delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a decorrere dal 1° gennaio 1979;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Gruppo autonomo Fondo clero e culti diversi n. 157/3002/Cl/FP del 7 marzo 1979;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in attuazione del decreto ministeriale sopra citato, risulta pari al 17,3% per l'anno 1979;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1979, da L. 170.300 a L. 199.800 annue.

Roma, addì 26 gennaio 1981

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

p. Il Ministro del tesoro

TIRABOSCHI
(1397)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1981.

Cancellazione del consorzio di segreteria fra i comuni di Nave e Collebeato dall'elenco dei comuni della classe seconda e inclusione di entrambi i comuni tra quelli della classe terza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini della assegnazione del segretario;

Visto il decreto n. 18133.1 S.C.P. in data 30 dicembre 1980 con il quale il prefetto di Brescia ha sciolto con la medesima decorrenza il consorzio di segreteria tra i comuni di Nave e Collebeato che contava 12.266 abitanti e che era stato incluso tra le sedi della classe seconda;

Ritenuto, pertanto che, a seguito di tale provvedimento i comuni di Nave e Collebeato che contano

rispettivamente 9.011 e 3.255 abitanti devono essere inclusi tra le sedi della classe terza;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella A allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il consorzio di Nave e Collebeato è depennato dall'elenco dei comuni della classe seconda.

Entrambi i comuni sono inclusi tra quelli della classe terza e ad essi è assegnato un segretario capo.

Il prefetto della provincia di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 febbraio 1981

(1171)

p. Il Ministro: CORDER

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

Funzionamento del casellario giudiziale di Potenza.

**IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

Visti gli articoli 2, 3 primo capoverso e 22 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1981;

Ritenuto che il casellario di Potenza è ritornato nella condizione di agibilità e pertanto deve riprendere la sua specifica funzione;

Decreta:

A decorrere dal 16 marzo 1981 il casellario giudiziale di Potenza riprende le sue normali funzioni ed il casellario giudiziale centrale cessa in pari data di farne le veci.

Dalla predetta decorrenza gli uffici giudiziari trasmetteranno al casellario di Potenza tutte le schede di sua competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 5 marzo 1981

(1430)

Il Ministro: SARTI

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 195/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1981.

Regolamento (CEE) n. 196/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 che concernono l'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 197/81 della commissione, del 27 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento e di segala.

Regolamento (CEE) n. 198/81 della commissione, del 27 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 199/81 della commissione, del 27 gennaio 1981, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 200/81 della commissione, del 26 gennaio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 201/81 della commissione, del 27 gennaio 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 202/81 della commissione, del 27 gennaio 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 203/81 della commissione, del 27 gennaio 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 204/81 della commissione, del 27 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 205/81 della commissione, del 27 gennaio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 24 del 28 gennaio 1981.

(25/C)

Regolamento (CEE) n. 206/81 della commissione, del 28 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 207/81 della commissione, del 28 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 208/81 della commissione, del 28 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 209/81 della commissione, del 28 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 210/81 della commissione, del 27 gennaio 1981, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 211/81 della commissione, del 27 gennaio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1682/80 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 212/81 della commissione, del 28 gennaio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 213/81 della commissione, del 28 gennaio 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 214/81 della commissione del 28 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 215/81 della commissione, del 28 gennaio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 216/81 della commissione, del 28 gennaio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa, per la campagna 1980/1981, i prezzi d'intervento ed il prezzo di riferimento applicabili in Grecia nei settori dei cereali e del riso (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 1 del 1° gennaio 1981).

Pubblicati nel n. L 25 del 29 gennaio 1981.

(26/C)

Regolamento (CEE) n. 217/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 218/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune.

Pubblicati nel n. L 38 dell'11 febbraio 1981.

(27/C)

Regolamento (CEE) n. 219/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 220/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 221/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 222/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 223/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 224/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 225/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 226/81 della commissione, del 28 gennaio 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 227/81 della commissione, del 28 gennaio 1981, relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 67/81.

Regolamento (CEE) n. 228/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che determina, per taluni Stati membri, le perdite di reddito stimate nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 229/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 230/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 231/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 232/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 233/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 26 del 30 gennaio 1981.

(28/C)

Regolamento (CEE) n. 234/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che fissa per la campagna di pesca 1981, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76.

Regolamento (CEE) n. 235/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che fissa per la campagna di pesca 1981, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76.

Regolamento (CEE) n. 236/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che fissa per la campagna di pesca 1981, i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate.

Regolamento (CEE) n. 237/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che fissa, per la campagna di pesca 1981, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera.

Pubblicati nel n. L 37 del 10 febbraio 1981.

(29/C)

Regolamento (CEE) n. 238/81 della commissione, del 27 gennaio 1981, che determina gli importi degli elementi mobili e gli importi compensativi adesione, nonché i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1981, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 28 del 31 gennaio 1981.

(30/C)

Regolamento (CEE) n. 239/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 29 del 2 febbraio 1981.

(31/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 5 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1030,05	1030,05	1030 —	1030,05	1030 —	1030 —	1029,95	1030,05	1030,05	1030,05
Dollaro canadese	857,10	857,10	857 —	857,10	857,21	857,30	857,50	857,10	857,10	857,10
Marco germanico	483,10	483,10	483,50	483,10	482,72	483 —	482,99	483,10	483,10	483,10
Fiorino olandese	436,70	436,70	437,30	436,70	437,08	436,95	437,20	436,70	436,70	436,70
Franco belga	29,47	29,47	29,505	29,47	29,48	29,50	29,475	29,47	29,47	29,45
Franco francese	205,20	205,20	205,55	205,20	205,28	205 —	205,20	205,20	205,20	205,20
Lira sterlina	2268,80	2268,80	2268,90	2268,80	2266,15	2268 —	2266,90	2268,80	2268,80	2268,80
Lira irlandese	1768,10	1768,10	1768 —	1768,10	1774,69	—	1767 —	1768,10	1768,10	—
Corona danese	153,88	153,88	153,90	153,88	153,71	154 —	153,911	153,88	153,88	153,90
Corona norvegese	190,09	190,09	190,10	190,09	190,12	190 —	189,90	190,09	190,09	190,10
Corona svedese	222,28	222,28	222,25	222,28	222,27	222 —	222,40	222,28	222,28	222,30
Franco svizzero	528,40	528,40	528,75	528,40	529,69	529,20	530 —	528,40	528,40	528,40
Scellino austriaco	68,12	68,12	68,30	68,12	68,23	68,15	68,17	68,12	68,12	68,10
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,10	18,10	18,03	18,05	18 —	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,852	11,852	11,88	11,852	11,85	11,85	11,855	11,852	11,852	11,85
Yen giapponese	4,934	4,934	4,96	4,934	4,949	4,95	4,955	4,934	4,934	4,95

Media dei titoli del 5 marzo 1981

Rendita 5 % 1935	56,700	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	98 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,650	» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» 5,50 % » » 1968-83	87,800	» » » » 1- 3-1980/82	99,250
» 5,50 % » » 1969-84	82,450	» » » » 1- 5-1980/82	98,250
» 6 % » » 1970-85	79,500	» » » » 1- 6-1980/82	98,400
» 6 % » » 1971-86	74,800	» » » » 1- 7-1980/82	98,475
» 6 % » » 1972-87	73,150	» » » » 1- 8-1980/82	99,700
» 9 % » » 1975-90	73,900	» » » » 1- 1-1980/83	98 —
» 9 % » » 1976-91	75,725	Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,575
» 10 % » » 1977-92	80,900	» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77 —	» » » 12 % 1- 4-1982	95,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,800	» » » 12 % 1-10-1983	91,500
» » » » 1-10-1979/81	99,800	» » » 12 % 1- 1-1984	90,475
» » » » 1-12-1979/81	99,500	» » » 12 % 1- 4-1984	90,900
» » » » 1- 5-1979/82	98,250	» » » 12 % 1-10-1984	90,900
» » » » 1- 7-1979/82	98,800	» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1981

Dollaro USA	1030 —	Corona danese	153,895
Dollaro canadese	857,30	Corona norvegese	189,995
Marco germanico	483,045	Corona svedese	222,34
Fiorino olandese	436,95	Franco svizzero	529,20
Franco belga	29,472	Scellino austriaco	68,145
Franco francese	205,20	Escudo portoghese	18,05
Lira sterlina	2267,85	Peseta spagnola	11,853
Lira irlandese	1767,55	Yen giapponese	4,949

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 4

E' stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 Mod. 25-A. — Data: 4 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Bernardini Alfredo, nato a Castelnuovo di Porto il 24 dicembre 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2965 Mod. 25-A. — Data: 22 settembre 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Stasi Cecilia, nata a Roma il 24 luglio 1962. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 600.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa aversi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1122)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede legale in Milano, stabilimento di Milano, via Silva n. 36, è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogecom, in Villanova d'Ardenghi (Pavia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1334)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di centoventi sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 32, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centoventi sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1980, registro n. 9 Difesa, foglio n. 87, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di centoventi sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1979, citato nelle premesse:

1) s. ten. g. Fanni Maurizio nato l'8 aprile 1958	punti 29,000
2) ten. a. Filoni Piero nato il 10 novembre 1949	» 28,750
3) s. ten. g. Di Sisto Adriano nato l'11 marzo 1950	» 28,650
4) s. ten. a. Barbara Salvatore nato il 30 maggio 1954	» 28,516
5) s. ten. g. Gunnella Giancarlo nato il 30 dicembre 1953	» 28,400
6) ten. g. Balducci Alberto nato il 17 ottobre 1954	» 28,333
7) s. ten. f. Caruso Roberto nato il 19 maggio 1957	» 28,266

8) s. ten. g. Previti Giuseppe nato il 17 marzo 1955	punti 28,133
9) s. ten. a. Di Stefano Alfio nato il 20 aprile 1957	» 28,066
10) s. ten. a. Roma Adriano nato il 14 febbraio 1950	» 28,016
11) s. ten. a. Pensabene Ignazio nato il 4 maggio 1957	» 27,933
12) s. ten. f. Rao Ignazio nato il 6 gennaio 1952	» 27,916
13) s. ten. a. Pescatori Luca nato il 29 settembre 1952	» 27,900
14) s. ten. f. Mosso Marco nato il 5 aprile 1958	» 27,883
15) s. ten. g. Pugliese Giovanni nato il 27 novembre 1949	» 27,883
16) s. ten. f. Carbone Giuseppe nato il 28 settembre 1949	» 27,800
17) ten. f. Anese Giulio nato il 20 giugno 1950	» 27,783
18) ten. f. Brignola Pasquale nato il 7 marzo 1952	» 27,783
19) ten. a. Caramanica Alessandro nato il 24 agosto 1948	» 27,733
20) s. ten. a. D'Alessandri Damiano nato il 1° novembre 1951	» 27,716
21) s. ten. f. Mattioli Sergio nato il 26 settembre 1956	» 27,716
22) ten. f. Parrucci Alberto nato il 6 giugno 1951	» 27,716
23) ten. f. Cassar Valter nato l'8 dicembre 1953	» 27,633
24) s. ten. g. Ludovico Lucio nato il 10 marzo 1950	» 27,633
25) s. ten. a. Passeri Maurizio nato il 15 ottobre 1954	» 27,633
26) ten. f. Saveriano Vincenzo nato il 18 luglio 1948	» 27,600
27) s. ten. f. D'Angelo Alessandro nato il 14 settembre 1956	» 27,550
28) s. ten. a. Liguori Vincenzo nato il 12 novembre 1958	» 27,550
29) s. ten. f. Guido Carmelo nato il 22 agosto 1954	» 27,516
30) s. ten. f. Fambrini Giorgio nato il 14 giugno 1955	» 27,500

31) s. ten. g. Ivagnes Ivo nato il 21 gennaio 1950	punti 27,483	72) ten. a. Biocchi Elvio nato il 9 febbraio 1951	punti 26,816
32) s. ten. g. Incandela Salvatore nato il 22 marzo 1954	» 27,450	73) s. ten. f. Scozzari Vincenzo nato il 15 agosto 1958	» 26,816
33) ten. a. Spadera Luigi nato il 23 gennaio 1951	» 27,433	74) s. ten. f. Mastroserio Francesco nato il 16 ottobre 1950	» 26,783
34) s. ten. g. Pastorello Cosimo nato il 19 giugno 1959	» 27,416	75) s. ten. f. Onori Andrea nato il 19 settembre 1957	» 26,783
35) s. ten. a. Cristiano Bruno nato il 26 agosto 1957	» 27,383	76) ten. f. Bresola Luciano nato il 30 settembre 1952	» 26,750
36) s. ten. f. Fulvi Raffaele nato il 5 giugno 1955	» 27,383	77) s. ten. g. Solidani Paolo nato il 22 maggio 1957	» 26,750
37) s. ten. f. Di Maggio Gilberto nato il 5 novembre 1957	» 27,366	78) s. ten. f. Aratari Corrado nato il 4 agosto 1956	» 26,733
38) s. ten. c. Carli Gaetano nato il 9 settembre 1956	» 27,350	79) ten. f. Di Marzo Vincenzo nato il 25 dicembre 1949	» 26,733
39) s. ten. f. Bretti Francesco nato il 19 giugno 1954	» 27,316	80) s. ten. f. Cangemi Domenico nato il 7 maggio 1957	» 26,733
40) ten. f. Valle Carlo nato il 7 agosto 1950	» 27,316	81) s. ten. a. Lori Silvio nato il 5 aprile 1957	» 26,733
41) s. ten. f. Sibilio Andrea nato il 26 marzo 1959	» 27,266	82) s. ten. g. Tartaro Rosario nato il 24 febbraio 1953	» 26,733
42) s. ten. c. Angelini Massimiliano nato il 5 marzo 1958	» 27,250	83) s. ten. f. Chiaromonte Adriano nato il 14 agosto 1952	» 26,716
43) s. ten. g. Tortoreto Paolo nato il 15 ottobre 1955	» 27,200	84) s. ten. a. Occhipinti Concetto nato il 1° luglio 1957	» 26,700
44) s. ten. f. Allegra Michele nato il 16 settembre 1955	» 27,166	85) s. ten. f. Ruspolini Adriano nato il 23 novembre 1956	» 26,700
45) s. ten. g. Pancrazi Renzo nato il 22 ottobre 1958	» 27,133	86) s. ten. f. Brunetti Francesco nato il 3 aprile 1954	» 26,683
46) s. ten. f. Puca Sebastiano nato il 18 dicembre 1955	» 27,133	87) s. ten. f. Galassini Roberto nato il 2 settembre 1955	» 26,683
47) s. ten. g. Re Algimiro nato il 25 giugno 1955	» 27,166	88) s. ten. f. Pollice Nunzio nato il 4 luglio 1954	» 26,683
48) s. ten. f. De Pasquale Silvio nato il 10 febbraio 1954	» 27,066	89) ten. a. Imbimbo Eros nato il 10 ottobre 1954	» 26,666
49) s. ten. f. Bettini Riccardo nato il 23 gennaio 1954	» 27,050	90) s. ten. f. Stoico Alessio nato il 25 aprile 1951	» 26,666
50) s. ten. f. Caldarola Luigi nato il 26 maggio 1952	» 27,050	91) ten. a. Cattani Artemio nato il 29 maggio 1948	» 26,650
51) s. ten. f. Piscitello Nicolò nato il 20 maggio 1956	» 27,050	92) s. ten. f. Busetto Maurizio nato il 2 luglio 1955	» 26,633
52) s. ten. f. Cinellu Giuseppe nato il 18 febbraio 1956	» 27,016	93) s. ten. f. Pasculli Giuseppe nato il 12 febbraio 1955	» 26,633
53) s. ten. f. Bono Domenico nato il 24 maggio 1948	» 27,000	94) s. ten. f. Giammaria Angelo nato il 7 maggio 1958	» 26,600
54) s. ten. g. Gibelli Carlo nato il 2 gennaio 1954	» 27,000	95) s. ten. a. Masaracchia Antonino nato il 6 giugno 1955	» 26,600
55) s. ten. f. Postiglioni Rino nato il 16 luglio 1958	» 27,000	96) s. ten. a. Fallani Enrico nato il 13 aprile 1955	» 26,550
56) s. ten. f. Cortese Domenico nato il 24 settembre 1955	» 26,983	97) s. ten. f. Nico Giovanni nato il 14 aprile 1956	» 26,533
57) s. ten. c. Crestani Giovanni nato il 16 agosto 1956	» 26,983	98) s. ten. f. Carpiniello Nunzio nato il 27 marzo 1950	» 26,500
58) s. ten. a. D'Andreano Giovanni nato il 15 giugno 1952	» 26,983	99) s. ten. g. Scarpone Roberto nato il 2 luglio 1958	» 26,450
59) s. ten. f. Falchi Giovanni nato il 6 luglio 1958	» 26,950	100) s. ten. a. Alesi Giovanni nato il 1° gennaio 1954	» 26,433
60) s. ten. f. Ristagno Salvatore nato il 19 ottobre 1958	» 26,950	101) s. ten. g. Matranga Vincenzo nato il 14 agosto 1958	» 26,416
61) s. ten. f. Rocchi Marcello nato il 20 settembre 1955	» 26,950	102) s. ten. f. Bellardinelli Mario nato il 18 aprile 1958	» 26,400
62) s. ten. f. Attanasi Pietro nato il 18 maggio 1956	» 26,933	103) s. ten. c. Mellia Gaetano nato il 15 gennaio 1949	» 26,400
63) s. ten. f. De Donatis Antonio nato il 1° gennaio 1950	» 26,933	104) s. ten. f. Parisse Pasquale nato il 23 gennaio 1955	» 26,400
64) s. ten. f. Pelosini Alessandro nato il 12 marzo 1956	» 26,933	105) s. ten. f. Ciraldo Biagio nato il 19 marzo 1956	» 26,350
65) ten. f. Vignocchi Mauro nato il 3 luglio 1949	» 26,933	106) s. ten. g. Scialanca Claudio nato il 10 agosto 1958	» 26,350
66) s. ten. f. Casetti Patrizio nato il 26 agosto 1955	» 26,900	107) s. ten. f. Mariani Antonio nato il 13 giugno 1957	» 26,316
67) s. ten. f. Natale Pietro nato il 4 ottobre 1954	» 26,900	108) s. ten. f. Simoncelli Guido nato il 20 dicembre 1957	» 26,266
68) s. ten. a. Di Feo Antonio nato il 29 aprile 1952	» 26,883	109) s. ten. f. Altamura Donato nato il 1° ottobre 1956	» 26,250
69) s. ten. g. Iannotta Antonio nato il 24 settembre 1958	» 26,866	110) s. ten. g. Forino Giancarlo nato il 18 gennaio 1957	» 26,250
70) s. ten. f. Caldarola Mario nato il 17 giugno 1958	» 26,850	111) ten. f. Cacciapuoti Giuseppe nato il 14 ottobre 1954	» 26,216
71) s. ten. g. Micaletto Aldo nato l'11 settembre 1953	» 26,850	112) s. ten. f. Carpentieri Biagio nato il 20 febbraio 1956	» 26,216

sto 1954	10) s. ten. c. Perone Domenico nato il 1° ago-	punti 25,866
	11) s. ten. f. Ferrara Raffaele .	» 25,850
	12) ten. f. Compagnoni Paolo	» 25,833
zo 1951	13) s. ten. f. De Nicola Elpidio nato il 24 mar-	» 25,816
gio 1956	14) s. ten. f. Cioffi Michele nato il 12 mag-	» 25,816
bre 1954	15) s. ten. f. Corsaro Mario nato il 21 otto-	» 25,800
aprile 1957	16) s. ten. f. Di Palma Giovanni nato il 21	» 25,800
	17) s. ten. c. Crocchiolo Agostino .	» 25,783
	18) s. ten. f. Casamassima Rocco .	» 25,766
bre 1953	19) s. ten. a. Leone Giorgio nato il 2 dicem-	» 25,733
27 marzo 1954	20) s. ten. g. Vallone Sarra Rosino nato il	» 25,733
gio 1956	21) s. ten. f. Petrone Ciro nato il 30 mag-	» 25,733
	22) s. ten. f. Maragno Raffaele .	» 25,650
	23) s. ten. a. Marano Antonio .	» 25,616
	24) s. ten. a. Luly Francesco	» 25,600
	25) s. ten. f. Liquori Antonio .	» 25,583
	26) s. ten. a. Prestianni Nicola .	» 25,566
	27) s. ten. a. Giannetto Diego .	» 25,550
	28) s. ten. c. De Lucca Marco figlio inv. serv.	» 25,533
	29) s. ten. f. Canestri Roberto .	» 25,533
	30) s. ten. c. Viani Flavio .	» 25,516
	31) s. ten. f. Comegna Tiziano .	» 25,500
	32) s. ten. f. Scalaprice Pasquale	» 25,483
	33) s. ten. f. Grieco Carlo .	» 25,433
	34) s. ten. f. Gargarella Francesco Paolo .	» 25,316
	35) s. ten. f. Miglio Francesco Antonio .	» 25,266
	36) s. ten. a. De Salvo Alfonso .	» 25,250
sto 1952	37) s. ten. f. Esposito Umberto nato il 21 ago-	» 25,216
bre 1956	38) s. ten. f. Palazzi Marco nato il 27 settem-	» 25,216
ottobre 1950	39) s. ten. f. Primavera Isidoro nato il 12	» 25,183
bre 1950	40) s. ten. c. Spada Nevio nato il 27 otto-	» 25,183
	41) s. ten. c. Sabione Francesco	» 25,166
	42) s. ten. f. Pagano Vincenzo .	» 25,116
	43) s. ten. a. Filippi Giuseppe .	» 25,066
	44) s. ten. f. Di Dio Vittorio .	» 25,033
	45) s. ten. f. Raffone Achille	» 25,000
	46) s. ten. c. Giordani Riccardo	» 24,900
	47) s. ten. f. Vecchioni Luciano .	» 24,883
	48) s. ten. f. Cornagliotto Alfredo .	» 24,866
	49) s. ten. c. Gaudino Giuseppe	» 24,783
	50) s. ten. c. Fantelli Fausto	» 24,700
	51) s. ten. a. Rigano Felice .	» 24,550

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 gennaio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1981
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 44

(1317)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi, per esami e per titoli, a posti di ispettore tecnico periferico nelle scuole medie.

Si rende noto che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, già fissata per la data odierna, del diario delle prove scritte dei concorsi, per esami e titoli, a posti di ispettore tecnico periferico nella scuola media — contingenti riservati alle scuole con lingua d'insegnamento slovena, con lingua d'insegnamento tedesca e alle scuole delle località ladine — indetti, tra gli altri, con decreto ministeriale 11 ottobre 1979, è rinviata al 20 ottobre 1981.

(1411)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi, per esami e per titoli, a posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Si rende noto che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, già fissata per la data odierna, del diario delle prove scritte dei concorsi, per esami e titoli, a posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado — contingenti riservati alle scuole con lingua d'insegnamento slovena, con lingua d'insegnamento tedesca e alle scuole delle località ladine — indetti, tra gli altri, con decreto ministeriale 29 ottobre 1979, è rinviata al 20 ottobre 1981.

(1412)

MINISTERO DELLE FINANZE

Soppressione della sede di esame di Napoli, dislocazione dei candidati della regione Campania a Roma e istituzione di nuove sedi per lo svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, a ottocentoquarantatre posti di coadiutore meccanografo nella carriera esecutiva della amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - ruolo degli uffici del registro e degli uffici I.V.A.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1980, registro n. 32 Finanze, foglio n. 213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1980, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a ottocentoquarantatre posti di coadiutore meccanografo nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - ruolo degli uffici del registro e degli uffici I.V.A.;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 dell'8 novembre 1980, con il quale è stato fissato per il giorno 17 aprile 1981 lo svolgimento della prova scritta del suddetto concorso, con l'indicazione delle sedi e dei locali ove avrà luogo detta prova;

Considerato che a causa del recente sisma, gli edifici scolastici di Napoli — ove avrebbero dovuto sostenere la prova scritta i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi alle intendenze di finanza della regione Campania — sono attualmente indisponibili o dichiarati inagibili, per cui si rende necessario — nell'impossibilità di reperire altri locali idonei — di sopprimere le sedi di esame di Napoli, facendo confluire i suddetti candidati su Roma;

Ravvisata, pertanto, la necessità di istituire altre sedi di esame nell'ambito della regione Lazio, in aggiunta a quelle già stabilite con il sopracitato decreto ministeriale 4 novembre 1980;

Considerato inoltre, che a causa della sopravvenuta indisponibilità del B.A.R. « Caserma Col di Lana » ex caserma Giannettini di Trapani, i candidati che avrebbero dovuto sostenere la prova scritta del concorso stesso nel predetto compendio, dovranno essere sistemati presso altri locali della stessa città;

Decreta:

Art. 1.

Per lo svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, ad ottocentoquarantatre posti di coadiutore meccanografo nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - ruolo degli uffici del registro e degli uffici I.V.A., indicato nelle premesse, sono istituite, in aggiunta a quelle stabilite con decreto ministeriale 4 novembre 1980, le sedi d'esami di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e soppressa la sede di Napoli;

Art. 2.

Fermo restando il palazzo dello sport-Eur di Roma, quale sede di esame, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso al Ministero o alla intendenza di finanza di Roma, i candidati che avrebbero dovuto sostenere la prova scritta presso il palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy-Eur, sono dislocati nelle sedi d'esame di nuova istituzione di cui al precedente art. 1, come segue:

Frosinone: presso la scuola media « Umberto I », via Marittima 728, Frosinone, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Frosinone;

Latina: presso la scuola media statale « n. 7 », via Amase-
no, Latina, per i candidati che hanno prodotto la domanda di
partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Latina;

Rieti: presso l'istituto professionale di Stato « E. Vanoni »,
via degli Olmi, Rieti, per i candidati che hanno prodotto la do-
manda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza
di Rieti;

Viterbo: presso l'istituto tecnico commerciale « Paolo
Savi », viale Raniero Capocci, Viterbo, per i candidati che hanno
prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'inten-
denza di finanza di Viterbo;

Art. 3.

I candidati che avrebbero dovuto sostenere la prova scritta
del concorso di che trattasi nella sede di Napoli presso i locali
indicati con decreto ministeriale 4 novembre 1980, sono dislo-
cati a Roma come segue:

presso la Fiera di Roma, via C. Colombo, Roma, per i
candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione alla
intendenza di finanza di Napoli;

presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4,
Roma, per i candidati che hanno prodotto la domanda di par-
tecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Caserta;

presso il palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy - Eur-
Roma, per i candidati che hanno prodotto la domanda di par-
tecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Avellino,
Benevento e Salerno.

Art. 4.

I candidati, che avrebbero dovuto sostenere la prova scritta
del concorso presso il B.A.R. « Caserma Col di Lana » ex caser-
ma « Giannettini » prolungamento di via G.B. Fardella, Trapani,
dovranno sostenere la predetta prova nella stessa città, presso
i sottoindicati locali, con la seguente ripartizione:

presso l'istituto magistrato « Rosina Salvo », via Marincl-
la, Trapani, per i candidati da Abate Giovanna a Grillo Nicasio;

presso la scuola media statale « Simone Catalano », via
Marinella, Trapani, per i candidati da Grimaldi Salvatore a
Zummo Maria Antonietta.

Art. 5.

Di quanto stabilito nei precedenti articoli verrà data tem-
pestiva comunicazione ai candidati interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1410)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1979, per il perso- nale sanitario ospedaliero.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1980, registrato alla
Corte dei conti il 4 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio
n. 41, il prof. Vittorio Querci, direttore dell'istituto di medicina
legale dell'Università di Siena, è nominato componente della
commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a
vice direttore sanitario che si terrà a Roma il giorno 9 otto-
bre 1980, in sostituzione del prof. Giovanni Bo, rinunciario.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1980, registrato alla
Corte dei conti il 4 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio
n. 42, il prof. Adriano Blasi, direttore dell'istituto di gastroen-
terologia dell'Università di Catania, è nominato componente della
commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a
primario di gastroenterologia che si terrà a Roma il giorno
27 gennaio 1981, in sostituzione del prof. Angelo Caniggia, rinun-
ciario.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1980, registrato alla
Corte dei conti il 4 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio
n. 37, il prof. Domenico Scavo, direttore dell'istituto di patologia
speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Roma, è

nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame
nazionale di idoneità a primario di medicina generale che si
terrà a Roma il giorno 21 gennaio 1981, in sostituzione del
prof. Mario Mancini, rinunciario.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1980, registrato alla
Corte dei conti il 4 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio
n. 39, la dott.ssa Maria Assunta Pelosi, direttore aggiunto di
divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della
commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a
primario di neurochirurgia che si terrà a Roma il giorno 2 di-
cembre 1980, in sostituzione del dott. Enrico Cancellieri, rinun-
ciario.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1980, registrato alla
Corte dei conti il 4 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio
n. 38, il prof. Michele Torre, direttore della clinica psichiatrica
dell'Università di Torino, è nominato componente della com-
missione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a pri-
mario di neuropsichiatria infantile che si terrà a Roma il
giorno 20 gennaio 1981, in sostituzione del prof. Dargut Kemali,
rinunciario.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1980, registrato alla
Corte dei conti il 4 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio
n. 40, il prof. Pasquale Domenico Laforgia, direttore della cli-
nica odontoiatrica dell'Università di Bari, è nominato compo-
nente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di
idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia che si terrà
a Roma il giorno 22 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Anto-
nio Baratieri, rinunciario.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1980, registrato alla Corte
dei conti il 4 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 35,
il prof. Dino Amadori, primario dell'ente ospedaliero di Forlì,
è nominato componente della commissione esaminatrice del-
l'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia che si
terrà a Roma il giorno 28 ottobre 1980, in sostituzione del pro-
fessor Cesare Maltoni, rinunciario.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980, registrato alla
Corte dei conti il 17 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio
n. 164, il prof. Edoardo Paggi, primario dell'ente ospedaliero
di Pozzuoli, è nominato componente della commissione esami-
natrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reuma-
tologia che si terrà a Roma il giorno 4 febbraio 1981, in sosti-
tuzione del prof. Giovanni Mazzei, rinunciario.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980, registrato alla
Corte dei conti il 17 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio
n. 163, il prof. Enrico Chiti, primario degli ospedali civili di
Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice
dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia
che si terrà a Roma il giorno 4 febbraio 1981, in sostituzione
del prof. Ernesto Bonomo, rinunciario.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1980, registrato alla
Corte dei conti il 4 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio
n. 36, il prof. Edoardo Fiorelli, primario dell'ente ospedaliero
« Cardinale Ascalesi e S. Gennaro » di Napoli, è nominato compo-
nente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di
idoneità ad aiuto di cardiocirurgia che si terrà a Roma il
giorno 23 gennaio 1981, in sostituzione del prof. Fernando
Andolfi, rinunciario.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980, registrato alla
Corte dei conti il 17 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio
n. 161, il prof. Carmelo Giordano, direttore dell'istituto di nefro-
logia medica dell'Università di Napoli, è nominato componente
della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità
ad aiuto di emodialisi che si terrà a Roma il giorno 12 feb-
braio 1981, in sostituzione del prof. Giuseppe Gibertini, rinun-
ciario.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1980, registrato alla
Corte dei conti il 17 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio
n. 162, il prof. Vittorio Bianchi, direttore dell'istituto di reuma-
tologia dell'Università di Genova, è nominato componente della
commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad
aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 6 febbraio
1981, in sostituzione del prof. Francesco Ceresa, rinunciario.

(1390)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 2.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1979.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 6 dell'11 febbraio 1981)

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1981, n. 3.

Norme provvisorie per il riparto della quota regionale del Fondo sanitario nazionale 1981.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 6 dell'11 febbraio 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Autorizzazione per l'erogazione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese correnti 1981

La giunta regionale è autorizzata a ripartire, in conformità alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed alle altre leggi dello Stato e della Regione, tra le unità sanitarie locali, la somma iscritta a bilancio per le spese correnti finanziate dalla quota del fondo sanitario nazionale attribuita alla regione Liguria.

Il progetto di riparto è sottoposto al parere della commissione consiliare competente. Il parere si considera espresso ove la commissione, per qualsiasi motivo, non si pronuncia entro quindici giorni dalla presentazione del progetto al presidente del consiglio.

In attesa della legge regionale che determini i parametri numerici di cui all'art. 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, la ripartizione tra le unità sanitarie locali è attuata in base alla spesa da queste effettivamente sostenuta nell'anno 1980, per gli stessi titoli, rivalutata del 16 per cento ipotizzato quale indice di svalutazione medio tra il 1980 ed il 1981 e comunque nei limiti della apposita quota del fondo sanitario nazionale 1981 assegnata alla regione Liguria ai sensi del citato art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al netto delle spese di cui all'art. 4 della presente legge.

Ai fini della individuazione della spesa cui al precedente comma saranno utilizzati i rendiconti trimestrali dell'anno 1980 che le unità sanitarie locali e gli enti già esercitanti nel territorio regionale le funzioni del servizio sanitario nazionale hanno fornito alla Regione ai sensi dell'art. 50, secondo comma, della citata legge n. 833/1978.

La giunta regionale fornisce con periodicità trimestrale alla commissione consiliare competente un'informazione sulle assegnazioni delle somme di cui al presente articolo.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse finalizzate

La giunta regionale è autorizzata a ripartire le risorse destinate ai progetti obiettivo o a scopi finalizzati sulla base delle indicazioni del piano sanitario nazionale per il triennio 1981-83.

Il progetto di riparto è sottoposto al parere della commissione consiliare competente.

Art. 3.

Autorizzazione per l'erogazione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale 1981

Il consiglio regionale è autorizzato a ripartire, in conformità alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed alle altre leggi dello Stato e della Regione, tra le unità sanitarie locali, la somma

iscritta a bilancio per le spese in conto capitale finanziate dalla quota del fondo sanitario nazionale attribuita alla Regione.

Art. 4.

Autorizzazione per il finanziamento di attività svolte dalla Regione nell'ambito del servizio sanitario nazionale

La giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di spesa relativi alle attività che leggi dello Stato e della Regione demandano alla competenza regionale per l'anno 1981.

La giunta regionale è autorizzata, altresì, a finanziare quelle attività che, per esigenze di unitarietà ed organizzative, sono ancora gestite dalla Regione per conto delle unità sanitarie locali e d'intesa con le stesse.

La giunta regionale fornisce con periodicità trimestrale alla commissione consiliare competente un'informazione sulle assegnazioni delle somme di cui al presente articolo.

Art. 5.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 febbraio 1981

PERSICO

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1981, n. 4.

Istituzione delle graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 6 dell'11 febbraio 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 4 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 27, sono istituite le graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani di cui all'art. 3 della predetta legge regionale.

Art. 2.

Le graduatorie sono articolate per livelli funzionali iniziali e relative specializzazioni corrispondenti alle categorie di assunzione dei giovani secondo le equiparazioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3.

I giovani di cui all'art. 3 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 27, accedono alla graduatoria subordinatamente al superamento di un esame di idoneità consistente in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio e in relazione alla valutazione dei titoli.

Il titolo di studio richiesto per l'esame di idoneità nonché le materie della prova scritta o pratica e del colloquio sono indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

I giovani di cui al primo comma sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo al livello cui è equiparato il livello in base al quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione dei progetti specifici.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli: punti 30;
prova scritta o pratica, integrata dal colloquio: punti 30.

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuiti per i titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame purchè omogeneo per materia nonchè per il titolo di studio richiesto per l'ammissione in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio suddivisi in relazione alla natura del servizio, all'osservanza dell'orario, alla qualità del servizio, alla capacità professionale e alla cultura generale.

Verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti dai giovani durante il rapporto di lavoro contratto ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I titoli di servizio verranno valutati sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal funzionario dell'ente responsabile del servizio nel quale siano attestate la natura del servizio prestato e l'osservanza dell'orario e espresso il giudizio sulla qualità del servizio, la capacità professionale e la cultura generale.

I titoli professionali, di studio e di servizio devono essere prodotti dal candidato al settore « Personale e organizzazione amministrativa » della Regione entro la data fissata per la prova scritta o pratica.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai diciotto trentesimi nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

Art. 4.

Agli esami di cui al precedente articolo sono ammessi a partecipare anche i dipendenti di ruolo dell'amministrazione regionale e degli enti locali della Regione, in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, appartenenti al livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso e abbiano almeno un anno di servizio nell'ente da cui dipendono.

I giovani di cui all'art. 3 della presente legge nonchè i dipendenti di cui al primo comma del presente articolo che intendono essere ammessi all'esame di idoneità devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso all'impiego regionale e devono produrre apposita istanza in bollo al settore « Personale e organizzazione amministrativa » della Regione che dovrà pervenire entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Come data di presentazione della domanda farà fede comunque il timbro postale.

La domanda con firma autenticata dovrà contenere tutte le indicazioni richieste per l'accesso all'impiego regionale e, sotto pena di esclusione da tutte le graduatorie, la dichiarazione che non si sono presentate domande d'ammissione agli altri esami di idoneità indetti con la presente legge.

Le commissioni giudicatrici composte ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, saranno integrate da un esperto designato d'intesa tra l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM.

Possono essere designati a svolgere le funzioni di segretario delle commissioni giudicatrici anche i dipendenti di enti locali.

Art. 5.

In relazione alla deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 12 gennaio 1978 che ha approvato contemporaneamente tutti i progetti specifici della Regione, il punteggio riportato nell'esame, sommato con quello risultante dalla valutazione dei titoli, determina l'ordine di precedenza.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Il contratto stipulato dal giovane con l'ente titolare del progetto si intende risolto con effetto dalla data di immissione nella graduatoria.

I giovani che non abbiano partecipato alle prove di idoneità o che non le abbiano superate cessano la loro attività dalla data di esecutività del provvedimento che approva la graduatoria ed a tale scadenza il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.

Nel caso che la mancata partecipazione sia dovuta a causa di forza maggiore da documentarsi con idonea certificazione il giovane verrà chiamato a sostenere la prova di idoneità entro trenta giorni dalla data della prima prova. Non verranno consentiti ulteriori rinvii.

Art. 6.

I giovani iscritti nelle graduatorie continueranno a svolgere provvisoriamente la propria attività con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo 7 della presente legge.

Il trattamento giuridico ed economico dei giovani immessi nella graduatoria è disciplinato dalle disposizioni relative ai dipendenti non di ruolo.

I giovani continuano ad essere iscritti ai fini del trattamento di quiescenza alla C.P.D.E.L. mentre ai fini del trattamento di previdenza sono iscritti all'I.N.A.D.E.L. con decorrenza dalla data di assunzione.

I giovani soci di cooperative immessi nella graduatoria verranno provvisoriamente utilizzati nell'ambito dei servizi regionali o assegnati agli enti locali che ne fanno richiesta.

I dipendenti di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge che siano stati inseriti nella graduatoria unica regionale conservano a tutti gli effetti, fino alla data di immissione nel nuovo livello, la posizione di ruolo posseduta.

Art. 7.

In attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 26-quinquies e 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 633, così come risulta convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il 50 per cento dei posti d'organico disponibili nell'amministrazione regionale, nonchè negli enti locali della Regione e nei loro consorzi è riservato agli iscritti nelle graduatorie previste dalla presente legge.

Gli enti di cui al primo comma trasmetteranno alla Regione richieste di assunzioni numeriche specificate per livelli funzionali nonchè per specializzazione e sedi di attività.

La giunta regionale provvede all'assegnazione degli iscritti dopo averli individuati nella graduatoria per livello e specializzazione richiesti in base ai criteri definiti, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, con deliberazione della giunta stessa che terranno conto in via prioritaria della posizione nella graduatoria e della sede di lavoro dove l'iscritto svolge la propria attività rispetto a quella prevista dall'ente che ne ha richiesto l'assunzione nonchè della residenza dell'iscritto.

Gli iscritti nella graduatoria che rifiutano l'assegnazione effettuata secondo i suddetti criteri sono cancellati dalla graduatoria con provvedimento della giunta regionale e, se trattasi dei giovani di cui all'art. 1 della presente legge, decadono dal rapporto di lavoro.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 del cap. 4515 « Retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, da inserire e inserito nelle graduatorie uniche regionali ex art. 3 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 27 ed assegnato alla Regione » con lo stanziamento di L. 2.500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con gli stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 febbraio 1981

PERSICO

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1981, n. 5.

Istituzione del ruolo speciale transitorio, ad esaurimento, degli addetti ai centri regionali della formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 6 dell'11 febbraio 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione del ruolo speciale transitorio ad esaurimento

E' istituito il ruolo speciale transitorio ad esaurimento degli addetti ai centri regionali di formazione professionale, in aggiunta al ruolo del personale addetto ai centri stessi, di cui all'art. 33 della legge 16 ottobre 1979, n. 34.

La consistenza numerica del ruolo è data dai seguenti contingenti massimi divisi per il livello funzionale: 60 per il 5° livello, 2 per il 2° livello.

L'immissione nel ruolo speciale transitorio viene effettuata al livello funzionale corrispondente a quello per il quale è stato instaurato l'ultimo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

La immissione del personale nel ruolo speciale transitorio è effettuata con deliberazione della giunta regionale, con le modalità dei successivi articoli.

Art. 2.

Modalità per l'immissione nel 5° livello funzionale

L'accesso al 5° livello funzionale avviene previo espletamento di concorso interno per esami consistenti in una prova teorica-pratica integrata da un colloquio in relazione all'attività didattica svolta. L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai diciotto-trentesimi nella prova teorico-pratica integrata dal colloquio.

E' ammesso a concorrere il personale che ha prestato, presso uno o più centri regionali di formazione professionale, attività didattica con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo non inferiore a sei mesi in ciascuno degli anni formativi 1978-79 e 1979-80 e per un numero di ore settimanali non inferiori a diciotto, nonché il personale specializzato impegnato nelle attività di preparazione professionale oppure di sostegno per soggetti handicappati fisici, psichici o sensoriali o con difficoltà di inserimento sociale, purchè abbia prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato per almeno quattrocentotrenta ore in ciascuno degli anni formativi 1978-79 e 1979-80.

Quando, per adempiere agli obblighi di leva, non vi sia prestazione di attività lavorativa in uno dei due anni formativi indicati al secondo comma, viene preso in considerazione anche l'anno formativo 1977-78 ai fini del raggiungimento del periodo minimo di attività complessiva utile per l'ammissione al concorso.

Per quanto non previsto dal presente articolo in ordine ai bandi, alle commissioni giudicatrici, all'espletamento dei concorsi, all'approvazione delle graduatorie, alle nomine, trovano applicazione le norme di cui alla legge 16 ottobre 1979, n. 34.

Art. 3.

Inmissione nel 2° livello funzionale

Il personale da inserire al 2° livello funzionale viene immesso nel ruolo speciale transitorio, con le modalità previste dall'art. 4, terzo comma, della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, purchè abbia prestato servizio, con rapporto di lavoro

subordinato a tempo determinato, per almeno sei mesi in ciascuno degli anni formativi 1978-79 e 1979-80 per un numero di ore settimanali non inferiori a trentasei.

Al personale di cui al comma precedente si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Trattamento economico

Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio viene corrisposto il trattamento economico iniziale del livello di appartenenza ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34.

Art. 5.

Aggiornamento

Il personale docente immesso nel ruolo speciale transitorio è tenuto a frequentare gli appositi corsi per docenti della formazione professionale organizzata dalla Regione.

Art. 6.

Modalità

Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio presta servizio nella sede che, in relazione alle esigenze formative, gli viene assegnata. Il personale docente è tenuto ad insegnare anche in più centri, non oltre tre, quando ciò sia necessario per completare l'orario di insegnamento; allo stesso competono le indennità di missione e le spese di trasporto previste dalla normativa regionale.

Per la realizzazione di specifici progetti formativi della Regione il personale docente può essere temporaneamente utilizzato presso strutture formative non regionali.

Qualora si dovessero verificare eccedenze di personale addetto alla formazione professionale, questo può essere impiegato presso altri servizi regionali, con temporaneo esonero dall'insegnamento se trattasi di docenti, per funzioni corrispondenti al livello di appartenenza.

Art. 7.

Passaggio dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento al ruolo ordinario della formazione professionale

Il passaggio, nello stesso livello funzionale, dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento a quello ordinario ha luogo progressivamente al verificarsi delle vacanze nell'organico del ruolo dei centri della formazione professionale.

Art. 8.

Norma transitoria

Il rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi interni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è prorogato, a decorrere dal 1° settembre 1980, sino all'adozione dei provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 1, ultimo comma.

Art. 9.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione delle norme della presente legge, ammontante a L. 700.000.000, si provvederà con gli stanziamenti relativi ai capitoli concernenti le spese per il personale del bilancio per l'anno 1981.

Per gli anni successivi si provvederà con gli appositi stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 febbraio 1981

PERSICO

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1981, n. 6.
Norme sul trattamento economico dei dipendenti della regione Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 6 dell'11 febbraio 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Trattamento economico

A decorrere dal 1° febbraio 1981 il trattamento economico iniziale dei dipendenti della Regione per ciascun livello funzionale e stabilito nell'importo annuo lordo indicato nella tabella A.

La progressione economica, nell'ambito di ciascun livello funzionale, si sviluppa in classi e scatti nella misura e con le modalità sottoindicate:

a) otto classi biennali di importo pari all'8 per cento del valore iniziale di livello;

b) scatti periodici biennali del 2,50 per cento da attribuirsi dopo l'ottava classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi, fino al raggiungimento dello stesso importo d'incremento economico rispetto allo stipendio iniziale realizzabile nel corrispondente livello funzionale al quarantesimo anno di anzianità secondo quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34.

La misura delle indennità di coordinamento resta determinata secondo quanto disposto dall'art. 34, quarto comma, della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, sulla base della retribuzione iniziale dell'ottavo livello funzionale stabilito a norma del primo comma del presente articolo, con la riduzione di un quinto.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibili all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Art. 2.

Beneficio di riparametrazione professionale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale di ruolo della Regione è attribuito un beneficio economico mensile, per dodici mensilità, comprensivo degli assegni di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 28, a titolo di riparametrazione professionale, come di seguito specificato:

Livelli funzionali	Benefici mensili
I	L. 45.000
I (dopo sei mesi)	» 51.500
II	» 51.500
III	» 55.000
IV	» 61.200
V	» 101.250
VI	» 128.700
VII	» 133.600
VIII	» 180.416

Gli assegni di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, numero 28, sono soggetti alle normali ritenute, comprese quelle previdenziali ed assistenziali e pertanto sono pensionabili.

Gli stessi assegni per la tredicesima mensilità 1980 sono ridotti del 50 per cento.

Art. 3.

Valutazione dell'anzianità

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base ai fini dell'inquadramento, vengono valutate con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente nella misura di lire 800 mese-anno.

Art. 4.

Inquadramento nei nuovi livelli retributivi

L'inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 1 è disposto sulla base del maturato economico determinato come segue:

a) stipendio in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi, a titolo di anticipazione, per gli anni 1979 e 1980;

b) beneficio di riparametrazione professionale di cui al precedente art. 2, calcolato per dodici mensilità;

c) valutazione dell'anzianità complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 3.

L'inquadramento nella posizione economica ha luogo con le stesse modalità di calcolo previste dall'art. 48 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34.

Il «maturato in itinere» viene calcolato sulla classe in corso di acquisizione dopo aver detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, con riferimento al solo scatto biennale.

Gli assegni *ad personam* mensili di cui il personale è in godimento in virtù della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente art. 2 ed il beneficio mensile da anticipazione di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 28.

L'eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.

Art. 5.

Lavoro straordinario

Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario sono consolidate, per il periodo 1979-81, negli importi determinati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

La disciplina del lavoro straordinario resta quella prevista dalla normativa regionale in vigore, salvo quanto disposto nei successivi commi.

In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, la giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può autorizzare un numero complessivo di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di trecento ore annue.

I dipendenti cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 la spesa complessiva annuale non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a centocinquanta ore pro-capite.

Art. 6.

Lavoro ordinario notturno e festivo

Il primo e secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, sono sostituiti dai seguenti:

«Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno».

Art. 7.

Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 8.*Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione delle norme della presente legge ammontante a L. 990.000.000 si provvede con gli stanziamenti relativi alle spese per il personale iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano adeguata disponibilità.

Art. 9.*Urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino* ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 febbraio 1981

PERSICO

TABELLA A

	Livelli funzionali	Stipendio annuo lordo
I		L. 2.160.000
I (dopo sei mesi)		» 2.400.000
II		» 2.688.000
III		» 3.012.000
IV		» 3.372.000
V		» 4.140.000
VI		» 4.920.000
VII		» 5.964.000
VIII		» 8.700.000

Compete, inoltre, l'indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e, se spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.

(1267)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810670)